

Edizione di martedì 2 aprile 2019

AGEVOLAZIONI

Gli incentivi a supporto delle imprese nella bozza del D.L. Crescita
di Debora Reverberi

IVA

La procedura di variazione dell'Iva in caso di cessione del credito
di Marco Peirolo

PROFESSIONISTI

Associazioni professionali partecipate solo da persone fisiche
di Alessandro Bonuzzi

AGEVOLAZIONI

Definizione liti pendenti: pubblicata la circolare delle Entrate
di Lucia Recchioni

REDDITO IMPRESA E IRAP

Sopravvenienze passive deducibili solo quando il credito è irrecuperabile
di Marco Bargagli

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
di Andrea Valiotto

AGEVOLAZIONI

Gli incentivi a supporto delle imprese nella bozza del D.L. Crescita di Debora Reverberi

La bozza del D.L. Crescita, nella sua terza versione datata 27.03.2019, contiene sia la proroga di alcune misure agevolative già note, sia l'introduzione di incentivi inediti a supporto del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello previsto dal "Piano Nazionale Impresa 4.0".

L'intervento, frutto degli incontri tecnici degli ultimi giorni, è strutturato in 3 capi contenenti un **pacchetto di misure urgenti per le imprese italiane**:

- **misure fiscali per la crescita economica**
- **misure per il rilancio degli investimenti privati**
- **tutela del made in Italy.**

È previsto inoltre un ulteriore **quarto capo**, ancora da definirsi, inerente il **Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori coinvolti nelle crisi delle banche**.

La bozza di Decreto Legge Crescita 2019 contiene le seguenti **misure volte a sostenere le direttive strategiche del Piano Nazionale Impresa 4.0:**

- reintroduzione del **superammortamento con un nuovo tetto massimo**;
- **proroga, con modifiche sostanziali, del credito d'imposta R&S**;
- **semplificazioni operative** alla misura nota come "Nuova Sabatini";
- introduzione di una nuova misura di **sostegno alla capitalizzazione e al ricambio generazionale**;
- introduzione delle nuove agevolazioni a **sostegno di progetti di R&S per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare**;
- introduzione di una nuova **agevolazione per la trasformazione digitale dei processi produttivi delle Pmi**.

Il quadro dei principali incentivi fiscali previsti, nella terza versione di bozza di D.L. Crescita, a supporto della crescita delle imprese italiane è di seguito schematizzato:

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

La procedura di variazione dell'Iva in caso di cessione del credito

di Marco Peirolo

Nella cessione di crediti *pro solvendo*, il **soggetto legittimato ad emettere la nota di variazione in diminuzione** dell'imponibile e/o dell'imposta per mancato pagamento da parte del debitore ceduto a causa di una procedura concorsuale rimasta infruttuosa **resta il cedente anche se l'insinuazione al passivo è stata effettuata dal cessionario**.

È la [risposta all'interpello n. 91 del 1° aprile 2019](#), con la quale l'Agenzia delle Entrate ha chiarito gli **effetti**, ai fini della procedura di variazione di cui all'[articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), del **disallineamento** tra il **soggetto che ha emesso le fatture**, cioè colui che ha **ceduto il credito**, e quello nei cui confronti la procedura concorsuale è stata dichiarata **infruttuosa**, vale a dire il **cessionario del credito**.

Tale indicazione si pone a completamento della [risoluzione 120/E/2009](#), che, nel diverso caso della cessione di crediti *pro soluto*, ha chiarito che la nota di variazione deve essere **emessa dal cedente, sempreché si sia insinuato nel passivo prima di avere ceduto il credito**; con la conseguenza che, **se ad insinuarsi nel passivo è il cessionario, la nota di variazione può essere emessa esclusivamente dal cessionario**.

Sul **piano giuridico**, con il **contratto** avente per oggetto la **cessione del credito**, il creditore trasferisce il proprio credito ad un terzo ([articoli 1260 e ss. cod. civ.](#)). A livello di struttura, quindi, la **cessione del credito** determina una **successione a titolo particolare**: un nuovo creditore si sostituisce al precedente titolare, mentre **l'obbligazione resta inalterata** in tutti gli altri suoi elementi.

Ai sensi dell'[articolo 1267 cod. civ.](#), in caso di **cessione del credito a titolo oneroso**, il cedente, pur dovendo garantire l'esistenza del credito al momento della cessione, **non risponde della solvenza del debitore**. Ne consegue che, in questa ipotesi, il **cedente è liberato nel momento** in cui cede il credito al cessionario (**cessione pro soluto**).

Il cedente, tuttavia, può assumere la **garanzia della solvibilità del credito, rispondendo così dell'inadempimento del debitore ceduto (cessione pro solvendo)**. Sotto questo profilo, il citato [articolo 1267 cod. civ.](#) precisa che, **"quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso"**.

Dalla [risoluzione 120/E/2009](#) si evince che la differente clausola con la quale viene perfezionata la cessione dei crediti **non incide sul soggetto legittimato ad insinuarsi nel**

passivo, che resta il cessionario, in qualità di titolare del credito ceduto, salvo che l'insinuazione sia stata effettuata dal cedente prima di cedere il credito. In caso di **infruttuosità della procedura concorsuale**, infatti, il relativo esito è accertato in via definitiva in capo al soggetto che si è insinuato nel passivo, **quale che sia la tipologia di cessione dei crediti (pro soluto o pro solvendo)**.

Dal punto di vista sostanziale, invece, se i crediti sono ceduti con clausola *pro solvendo*, si verifica un **disallineamento** tra **il soggetto che ha emesso le fatture** e **quello nei cui confronti la procedura concorsuale** è stata dichiarata infruttuosa, in ragione del fatto che gli effetti della procedura **si riverberano in capo al cedente, restando responsabile dell'inadempimento del debitore ceduto**.

Di contro, la [risposta all'interpello n. 91/2019](#) in commento ha confermato che il predetto disallineamento non si verifica se i crediti sono ceduti con clausola *pro soluto*, in quanto **il soggetto legittimato ad emettere la nota di variazione è il cessionario**, cioè colui che si è insinuato nel passivo dopo la cessione del credito; il cedente, infatti, non essendo responsabile dell'inadempimento del debitore ceduto, perde il diritto ad attivare la rettifica diminutiva di cui all'[articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972](#).

L'**eccezione** è rappresentata dall'ipotesi in cui il cedente si sia **insinuato al passivo prima di cedere il credito**, nel qual caso – precisa la [risoluzione 120/E/2009](#) – **è il cedente stesso ad avere il diritto di emettere la nota di variazione**.

Seminario di specializzazione

BITCOIN, CRIPTOVALUTE E BLOCKCHAIN: DALLA MONETA VIRTUALE AL BUSINESS REALE

Scopri le sedi in programmazione >

PROFESSIONISTI

Associazioni professionali partecipate solo da persone fisiche

di Alessandro Bonuzzi

Con il **Pronto Ordini n. 169/2018** dello scorso 18 marzo il **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili** ha fornito il proprio parere su un quesito formulato dall'Ordine di Busto Arstizio riguardante la possibilità per un'**associazione professionale** di essere **partecipata** da un'**altra associazione professionale** o da una **Stp**.

Preliminarmente, il Cndcec osserva come l'[articolo 10](#) della legge istitutiva (**L. 183/2011**) delle Stp nulla preveda circa la possibilità, da parte di una Stp, di partecipare ad altra Stp o a un'associazione professionale. La normativa, infatti, non reca una **disciplina dettagliata** della Stp, agganciandosi, invece, alle **regole di funzionamento** del tipo di società prescelto in sede di costituzione.

Tuttavia, dal **combinato disposto** dall'[articolo 10, comma 6, L. 183/2011](#) e dall'[articolo 6 D.M. 34/2013](#) si evince che il socio di una Stp non può che partecipare a **una sola Stp**, fintanto che la società risulta iscritta all'Ordine. Non potendo il socio professionista e non professionista partecipare a più di una Stp, dovrebbe essere conseguentemente **esclusa la possibilità che una Stp partecipi ad un'altra Stp**; diversamente, verrebbe **elusa** la regola che vieta la "multipartecipazione". Non vi è **alcun ostacolo**, invece, all'esercizio, da parte del socio di una Stp, della professione in **forma individuale** oppure in **forma associata**.

Con particolare riguardo alla possibilità per una Stp o un'associazione professionale di partecipare ad altra associazione professionale, il Cndcec avvia l'analisi ricordando che la **L. 183/2011** ha, da una parte, **abrogato** la **L. 1815/1939**, recante tra le altre cose anche la disciplina applicabile in materia di associazioni professionali, e, dall'altra, **fatte salve** proprio le **associazioni professionali**, *"nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge"*.

Per comprendere appieno il significato della revisione normativa, il Consiglio si rifà all'interpretazione della **L. 1815/1939** fornita dalle **Sezioni Unite** con la **sentenza n. 10942/1993**. Ebbene, secondo la Cassazione la legge del '39 "aveva avuto il pregio di **individuare precipi criteri** da osservarsi per l'esercizio in forma associata della professione, senza prevedere alcunché in ordine alla disciplina applicabile". In particolare, il disposto normativo consentiva "**l'individuazione** dell'associato in possesso del **titolo abilitante** necessario per esercitare la professione", dovendo esplicitarsi nella denominazione dell'associazione il nome e il titolo del professionista.

Quindi, all'indomani dell'entrata in vigore della **L. 183/2011**, "si poteva concludere che

*l'abrogazione definitiva della legge n. 1815/1939 ... comportava null'altro fuorché l'**abbandono di rigide formalità** da impiegare per l'individuazione della **denominazione dell'associazione professionale**".* In altri termini, la riforma del 2011, e le successive modifiche recate dal **D.L. 1/2012**, hanno portato con sé la sola abrogazione della **formalità** connessa all'obbligo di indicare nella denominazione dell'associazione il nome e il titolo del professionista associato. Sicché, oggi non occorre osservare alcuna **regola convenzionale** nell'attribuire la denominazione ad una associazione professionale.

Ciò considerato, il Cndcec conclude ritenendo che, in un'**ottica prudenziale**, la partecipazione ad una associazione professionale debba rappresentare una **prerogativa** dei **professionisti persone fisiche** che risultino **iscritti in albi o elenchi** tenuti da **Ordini o Collegi**; pertanto, **né un'associazione professionale né una Stp può partecipare ad altre associazioni professionali costituite tra tali professionisti**.

Seminario di specializzazione

LA REVISIONE DELLE MICRO IMPRESE ALLA LUCE DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Definizione liti pendenti: pubblicata la circolare delle Entrate

di Lucia Recchioni

Con la [circolare 6/E/2018](#) di ieri, 1° aprile, l'**Agenzia delle entrate** si è soffermata sulla **definizione agevolata delle liti pendenti**, fornendo una serie di indicazioni dalla stessa ritenute applicabili alla disciplina in esame.

La **nuova definizione agevolata**, infatti, rispetto alla **precedente definizione delle liti pendenti**, prevista dal **D.L. 50/2017**, presenta rilevanti **novità**, sulla quali si rendeva necessaria un'**approfondita analisi**.

Ci si riferisce, in particolare, all'**ambito di applicazione** della nuova disposizione, limitato ai giudizi aventi ad oggetto i soli **atti impositivi**, a differenza del **passato**, quando erano stati ricompresi nelle disposizioni agevolative anche gli **atti di mera riscossione**.

Inoltre, sempre innovando rispetto al passato, la **nuova disciplina modula le somme dovute** in rapporto allo **stato** e al **grado** in cui si trova la **singola controversia**, il che rende sicuramente più **difficoltosa** l'individuazione delle somme **effettivamente da versare**.

Si pensi, ad esempio, ad alcune fattispecie **particolari**, come, ad esempio, il caso di **accoglimento parziale del ricorso** (o, comunque, i casi di **soccombenza ripartita** tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate).

A tal proposito, come noto, l'[articolo 6, comma 2bis, D.L. 119/2018](#) prevede espressamente che, *“in caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle entrate, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, per la parte di atto annullata”*.

In considerazione della richiamata **disposizione normativa**, pertanto:

1. in caso di **reciproca soccombenza** nella pronuncia della **Commissione tributaria provinciale**, si applicherà il **40% sulla parte del valore della lite** per la quale tale pronuncia ha statuito la **soccombenza dell’Agenzia delle entrate** e il **100% sulla restante parte**;
2. in caso di reciproca soccombenza nella pronuncia della **Commissione tributaria regionale**, si applicherà il **15% sulla parte del valore della lite** per la quale tale pronuncia ha statuito la **soccombenza dell’Agenzia delle entrate** e il **100% sulla**

restante parte.

Concentrando invece l'attenzione sugli **aspetti procedurali**, la [**circolare**](#) ricorda che i contribuenti possono richiedere la **sospensione dei giudizi** definibili ai sensi dell'[**articolo 6 D.L. 119/2018**](#).

La **richiesta di sospensione** può essere avanzata anche dal **difensore del contribuente, senza necessità di procura speciale, in forma scritta** oppure, **in sede di trattazione della causa in pubblica udienza, anche oralmente**.

La circolare chiarisce quindi espressamente che **dall'eventuale domanda di sospensione non conseguono effetti vincolanti per l'adesione alla definizione**. Ben potrà, quindi, il contribuente, **proseguire il giudizio** e non aderire alla definizione agevolata **dopo il previsto periodo di sospensione**.

Se, invece, il contribuente ha presentato **domanda di definizione**, deve depositare, entro il **10 giugno 2019, copia della domanda** e del relativo **versamento** in unica soluzione o della prima rata ovvero, laddove non siano previsti versamenti, **copia della sola domanda di definizione**, al fine di ottenere la **sospensione del giudizio fino al 31 dicembre 2020**.

In mancanza di **istanza di trattazione** presentata entro il **31 dicembre 2020** dalla parte interessata, il processo è dichiarato **estinto**, con decreto del Presidente.

Pertanto, i giudizi che hanno formato oggetto di **definizione agevolata**, per i quali il contribuente abbia assolto l'onere di richiedere al giudice la sospensione fino al **31 dicembre 2020** mediante deposito della domanda di definizione e del relativo versamento, si **estinguono automaticamente** allo scadere della sospensione, salvo che la parte che ne abbia interesse presenti, entro lo stesso termine, l'istanza di trattazione.

Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione dell'[**articolo 6, comma 13, ultimo periodo, D.L. 119/2018**](#).

Master di specializzazione

**IL SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI AZIENDALI,
IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA E IL MODELLO 231**

Scopri le sedi in programmazione >

REDDITO IMPRESA E IRAP

Sopravvenienze passive deducibili solo quando il credito è irrecuperabile

di Marco Bargagli

Ai fini delle imposte sui redditi l'[articolo 101 Tuir](#), rubricato “minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite”, contiene le disposizioni sostanziali di riferimento correlate alla deducibilità di taluni componenti negativi del reddito d’impresa, accordando la rilevanza fiscale dei costi sostenuti solo al ricorrere di particolari condizioni che consentono di riscontrare e soddisfare i principi di certezza e obiettiva determinabilità delle spese imputate in bilancio.

In linea di principio, le perdite di beni relativi all’impresa e le perdite su crediti sono deducibili solo se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti regolarmente omologato, ossia un piano attestato di risanamento redatti ai sensi della Legge fallimentare.

Le medesime disposizioni si applicano se il debitore è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.

In merito, lo stesso debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale a decorrere dalla data:

- della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione;
- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ovvero, per le procedure estere equivalenti, dalla relativa data di ammissione;
- dalla data di iscrizione nel registro delle imprese, con specifico riguardo ai predetti piani attestati.

Gli elementi certi e precisi sussistono, in ogni caso, quando il credito sia di modesta entità (i.e. non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese) e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso.

In merito, la **prassi operativa** (cfr. [circolare n. 1/2008](#) del Comando Generale della Guardia di Finanza, recante **istruzioni sull'attività di verifica**, volume IV, pagina 34 e ss.), ha chiarito che in linea generale **l'articolo 101 Tuir non indica con esattezza** quali siano gli elementi che **possono considerarsi "certi e precisi"**.

Di conseguenza **occorre valutare caso per caso**, sulla base di vari **parametri** quali: importo del credito, i costi di recupero, l'esistenza di garanzie, gli atti esattivi (pignoramenti) infruttuosi.

Inoltre, la perdita **deve essere definitiva** non rilevando, a tal fine, la **temporanea situazione di illiquidità dell'azienda** ([circolare AdE 39/E/2002](#)).

Con specifico riferimento **all'esercizio di competenza** nel quale **poter operare la deduzione**, questo deve coincidere con quello in cui si è resa palese la **certezza che il credito non può più essere soddisfatto**, perché è in quel **momento stesso** che si **materializzano gli elementi certi e precisi della sua irrecuperabilità** richiesti dalla normativa.

A **titolo esemplificativo**, il citato documento di prassi cita alcune circostanze che **conferiscono certezza alla perdita su crediti**, la quale può derivare:

- **dall'esperimento infruttuoso di procedure esecutive individuali:** in questi casi la perdita può essere giustificata da elementi quali, ad esempio, il **verbale di pignoramento negativo** attestante l'inesistenza di beni nel domicilio del debitore, il **verbale di esito infruttuoso delle aste del pignorato o l'irreperibilità del debitore**. Il creditore sarà tenuto a dimostrare, con fatti e atti certi, che **ogni tentativo di recupero del credito è andato fallito**;
- **da atti giuridici dispositivi del diritto di credito** come, ad esempio, la **rinunzia**, la **transazione** e la **cessione**.

Proprio in ordine alla **deducibilità delle sopravvenienze passive**, è recentemente intervenuta la suprema Corte di cassazione, con la [sentenza n. 6080 del 01.03.2019](#), con la quale i giudici hanno stabilito che la **deduzione dei costi** può avvenire solo quando l'impresa **ha la certezza** di non poter più **recuperare l'incasso da parte del debitore** confermando, di fatto, quanto già delineato dalla **prassi e dalla normativa sostanziale di riferimento**.

Solo in tale ipotesi, infatti, si **realizzano gli elementi certi e precisi** che consentono di **imputare ai fini fiscali**, sulla base del principio della **competenza economica**, **il componente negativo di reddito**.

Gli ermellini, in linea con il **costante orientamento espresso in sede di legittimità**, hanno espressamente chiarito che **"in tema di imposte sui redditi d'impresa, l'articolo 66 (ora 101) del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), che prevede la deduzione delle sopravvenienze passive, quali componenti negative del reddito d'impresa, se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure con concorsuali, va interpretato nel senso che l'anno di competenza per operare la deduzione stessa deve coincidere con quello in cui si acquista certezza**

che il credito non può più essere soddisfatto, perché in quel momento si materializzano gli elementi certi e precisi della sua irrecuperabilità, in quanto, diversamente, si rimetterebbe all'arbitrio del contribuente la scelta del periodo d'imposta più vantaggioso per operare la deduzione, snaturando la regola espressa dal principio di competenza, che è criterio inderogabile ed oggettivo per determinare il reddito d'impresa".

Seminario di specializzazione


LE START UP INNOVATIVE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto



915. La battaglia del Garigliano

Marco Di Branco

Il Mulino

Prezzo – 22,00

Pagine – 288

Della tentata conquista islamica dell'Italia, che interessò tutto il corso del IX secolo, sappiamo davvero poco. Per far luce su quelle vicende, il libro prende le mosse dal racconto della grande battaglia avvenuta nel 915 non lontano dal fiume Garigliano, fra il Lazio e la Campania. Le truppe di una lega cristiana di Bizantini, Napoletani, Gaetani, Capuani e Amalfitani si scontrarono – sconfiggendoli – con i guerriglieri musulmani che trent'anni prima avevano fondato, su una collina prospiciente il fiume, un importante insediamento militare. Sono poi ricostruite le tappe principali dell'espansione musulmana nell'Italia continentale, con un occhio attento ai profili biografici e alle rappresentazioni ideologiche dei suoi protagonisti, ai luoghi, ai complessi e inaspettati rapporti politico-diplomatici intercorsi fra occupanti ed élites locali.



MICHAEL LEWIS
IL QUINTO RISCHIO



Che cosa succede quando lo Stato è nelle mani di una classe politica che non possiede il minimo di competenza? Un libro che racconta la storia del più grande giornalista americano di sinistra: l'impresa dei servizi della Stato.

Il quinto rischio

Michael Lewis

Einaudi

Prezzo – 17,00

Pagine – 192

Dopo le elezioni del 2016, i dipendenti del dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti – luogo chiave per l'economia e la sicurezza – sono andati al lavoro incerti su cosa aspettarsi dalla nuova leadership. Hanno atteso a lungo, ma nessuno si è presentato. Quando le amministrazioni precedenti avevano già decretato le top ten people a capo del dipartimento sistemandone gran parte dei dipendenti negli uffici, Trump ne aveva nominate tre, mostrando disinteresse e disinformazione. Nella lista stilata da John MacWilliams (il primo chief risk officer del dipartimento) sui principali rischi nazionali per gli Stati Uniti, il più pericoloso si è rivelato il «quinto rischio»: quello che corre una società impreparata, che minimizza i problemi e risponde con soluzioni precarie alle questioni di lungo termine. Questo saggio mozzafiato non è soltanto il ritratto allarmante del presidente Trump e del suo improbabile entourage. È anche un richiamo generale alle necessità di competenza e senso dello Stato nell'ambito della pubblica amministrazione.



La terra promessa

Matteo Righetto

Mondadori

Prezzo – 18,00

Pagine – 228

Con questo romanzo inizia il futuro di Jole e Sergio, figli di Augusto e Agnese De Boer, coltivatori di tabacco a Nevada, in Val Brenta. Vent'anni lei, dodici lui, dopo tante vicissitudini i due fratelli sono pronti ad affrontare la più grande delle sfide: lasciare la propria terra, che nulla ha più da offrire, per raggiungere il Nuovo mondo. Un'avventura epica che ha in sé l'incanto e il terrore di tante prime volte: per la prima volta salgono sul treno che li porterà fino a Genova dove, vissuti da sempre tra i profili aspri delle montagne, vedranno il mare – immenso, spaventoso eppure familiare, amico, emblema di vita e speranza. Per la prima volta la Jole e Sergio sono soli di fronte al destino e lei sa che – presto o tardi – dovrà raccontare al fratello la sorte tragica toccata ai genitori. Nella traversata che dura più di un mese, stesa su una brandina maleodorante, mentre la difterite dilaga a bordo e i cadaveri vengono gettati tra i flutti, la Jole sente ardere in sé la fiamma della speranza, alimentata dalla bellezza sconosciuta del mare e da un soffio di vento che di tanto in tanto torna a visitarla, e in cui lei è certa di riconoscere l'Anima della Frontiera, il respiro universale che il padre Augusto le ha insegnato a riconoscere. Con la forza d'animo e la grazia che conosciamo, la Jole, con i boschi e le montagne di casa sempre nella mente e nel cuore, affronta esperienze estreme che la conducono, pur così giovane, a fare i conti con temi cruciali e di bruciante attualità – il senso di colpa di chi è costretto ad abbandonare la propria terra, il rapporto tra nostalgia e identità, l'importanza di coltivare pazienza e speranza per inventarsi il futuro e continuare a vivere. Si conclude con questo romanzo la “Trilogia della Patria”, la saga della famiglia De Boer. Nel prendere congedo dai suoi personaggi, Matteo Righetto tocca il culmine della sua arte e ci racconta la solitudine e l'amicizia, il cuore nero degli uomini e il calore dell'accoglienza e della comunità. Una scrittura pervasa di lirismo, autenticamente consci di quanto la sopravvivenza e il destino dell'uomo siano intrecciati a quelli dell'ambiente.



Pranzi di famiglia


Romana Petri

Neri Pozza

Prezzo – 18,00

Pagine – 480

A fine novembre, con il cielo di Lisbona carico di pioggia, Vasco Dos Santos chiude la sua galleria in Travessa dos Fieis de Deus sempre più tardi. Non ha alcuna voglia di tornare a casa da sua sorella Rita, divenuta ormai intrattabile. Nata deformata e, grazie al coraggio e alla tenacia della madre Maria do Ceu, «ricostruita» attraverso una lunga e dolorosa serie di operazioni, Rita è ormai costantemente in preda all'ira. La morte di sua madre, dell'unica persona capace di preservare l'armonia familiare, ha inasprito oltre ogni misura i suoi rapporti non soltanto con Vasco, ma anche con la sorella Joana, la cui bellezza è così abbagliante da risultare dolorosa, e con il padre Tiago, che anni prima, per sfuggire alla tragedia della figlia, ha abbandonato la famiglia e si è legato a Marta, una donna rancorosa che lo spinge a recidere ogni legame con il suo passato. Tuttavia, da uomo pragmatico quale è, Tiago ha trovato un modo per mantenere un, seppur fragile, contatto con i figli: la domenica, ogni domenica della sua vita, la dedica al pranzo con loro. Una cosa frettolosa, niente di troppo familiare. Un flebile omaggio alla volontà di Maria do Ceu di tenere uniti i figli. È in uno di questi pranzi che i tre fratelli si ritrovano a condividere una scoperta sorprendente: nessuno di loro conserva ricordi del passato. Perché hanno rimosso tutto? La loro vita è stata infelice al punto da volerla dimenticare quasi completamente? Spetterà a Rita ricostruire la storia della famiglia attraverso i documenti ufficiali emersi dagli archivi di Stato, scoprendo una realtà ben diversa da quella che Maria do Ceu aveva raccontato. Nel frattempo, a turbare ulteriormente gli «squilibri» di questa complicata famiglia portoghese sarà l'arrivo di Luciana Albertini, un'eccentrica, visionaria pittrice italiana che farà breccia nel cuore di Vasco. Con prosa elegante e nitida Romana Petri torna in libreria con una toccante, intensa saga familiare sullo sfondo di una conturbante e luminosa Lisbona, confermandosi, attraverso la storia di tre fratelli in cerca di sé stessi e del proprio passato, scrupolosa indagatrice dei sentimenti e dei legami familiari.



Harvard Square

André Aciman

Guanda

Prezzo – 13,00

Pagine – 324

È l'estate del 1977 e Cambridge è quasi deserta. Gli studenti di Harvard vanno in vacanza o a fare esperienze di lavoro all'estero, e sono pochi quelli che rimangono nella città oppressa dal gran caldo di luglio. Tra questi c'è un dottorando che si sta preparando per gli esami. È un ebreo di origini egiziane, un outsider nel mondo accademico di una delle università più antiche e prestigiose degli Stati Uniti. Nella suggestiva Harvard Square, punto di riferimento della vita studentesca, c'è un locale dal sapore mediterraneo, il Café Algiers, completamente estraneo all'ambiente pretenzioso che lo circonda. È qui che lo studente fa l'incontro che potrebbe cambiare il corso di tutta la sua vita. Qui conosce Kalashnikov, un tassista tunisino, così soprannominato per la sua parlantina caustica e chiassosa, che non risparmia nessuno: uomini, donne, bianchi, neri, capitalisti, liberali, conservatori... I due, uniti da una lingua comune, il francese, dal profondo senso di sradicamento e dalla nostalgia per le atmosfere dei loro paesi d'origine, diventano inseparabili. Rinviata ogni decisione sul futuro, riempiono le afose giornate di chiacchiere, cibo, vino, caffé, gite al lago e belle donne. Fino a quando non ricomincia il semestre invernale ed entrambi vengono risucchiati dalle loro «vite di sempre», inconciliabilmente diverse. Un Aciman inedito, ironico e divertente, che attraverso il racconto di un'estate indimenticabile e di un'amicizia intensa e impossibile esplora i temi della ricerca dell'identità e del bisogno di appartenenza.



**EC Euroconference
CONSULTING**

I nostri migliori Esperti, al tuo fianco,
per supportarti a 360° nella tua attività professionale

[scopri di più >](#)